



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Segnalazione di contrasto

Rel. n. 104

Roma, 29 maggio 2012

**Oggetto: PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - FORMA DEGLI ATTI - Aggiunte, soppressioni o modificazioni degli atti giudiziari - Modalità di correzione ex art. 46 disp. att. cod. proc. civ. - Inosservanza - Nullità dell'atto irregolarmente corretto - Esclusione - Conseguenze.**

*Se sia valida ed efficace la correzione del verbale di causa con una procedura diversa da quella prescritta dall'art. 46 disp. att. c.p.c., e quale efficacia abbia in tal caso il verbale corretto in modo irregolare.*

## 1. La decisione.

Con sentenza n. 5542 del 5 aprile 2012, rv. 621832, la 3° Sezione di questa Suprema Corte (Pres. Trifone, Rel. D'Amico, P.M. Sgroi -concl. conf.-, in causa Predieri c/Confetti, n. R.G. 19688/10, resa all'udienza del 6 marzo 2012, n. Reg. Sez. 348/12), ha enunciato il principio di diritto così massimato da questo Ufficio:

*<<La correzione degli errori materiali contenuti nel verbale di causa, eseguita con una procedura difforme da quella prevista dall'art. 46 disp. att. cod. proc. civ., non è causa di alcuna nullità e produce gli stessi effetti della correzione regolarmente eseguita, con la conseguenza che il verbale ha comunque fede privilegiata ed ove si contesti la rispondenza al vero della parte corretta va proposta querela di falso>>.*

## 2. Il primo contrasto.

2.1. La decisione qui in esame si pone in contrasto con precedenti sentenze della Corte, sotto due profili.

2.2. Nella parte in cui ha ritenuto valido ed efficace il verbale di causa corretto con procedura irrispettosa del dettato dell'art. 46 disp. att. c.p.c., la sentenza si è posta in

contrasto con la decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 5894 del 17/03/2006 (Rv. 587891), la quale aveva al contrario ritenuto che la correzione effettuata senza il rispetto delle prescrizioni dell'art. 46 disp. att. c.p.c. renda l'atto nullo, a meno che non sussistano elementi che consentano di ritenere *aliunde* che l'atto di cancellatura, di aggiunta o modificazione sia idoneo al raggiungimento dello scopo nonostante l'assenza di quei requisiti formali.

2.2. Va nondimeno segnalato che l'orientamento secondo cui la correzione effettuata senza il rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 46 disp. att. c.p.c. non è causa di nullità del verbale è assolutamente prevalente, essendo stato condiviso anche da Sez. 1, Sentenza n. 6269 del 23/03/2005 (Rv. 580397); Sez. 1, Sentenza n. 6425 del 04/05/2002 (Rv. 554791); Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 15/10/1991 (Rv. 474206).

### **3. Il secondo contrasto.**

3.1. La sentenza 5542/12, come accennato, ha aperto anche un secondo contrasto rispetto a precedenti decisioni della Corte, nella parte in cui ha affermato che il verbale corretto con una procedura difforme da quella prescritta dall'art. 46 disp. att. c.p.c. faccia piena prova fino a querela di falso anche con riferimento alle indicazioni contenute nelle parti corrette.

In precedenza, invece, la Corte era stata di contrario avviso, ritenendo che l'atto giudiziale (nella specie, però, si trattava di un decreto ingiuntivo e non di un verbale di causa) che, in una parte essenziale come la data, rechi una correzione non effettuata secondo quanto disposto dall'art. 46 disp. att. cod. proc. civ., non è fornito di fede privilegiata nella parte così corretta, con la conseguenza che non è necessaria la proposizione di querela di falso per contestarne la rispondenza al vero, spettando al giudice del merito valutare liberamente l'atto e scegliere, in base ad adeguata motivazione, una tra le possibili letture della parte corretta (Sez. 3, Sentenza n. 18341 del 06/08/2010 (Rv. 614292).

(Red. Marco Rossetti)

Il direttore aggiunto  
(Ulpiano Morcavallo)